

Allegato "A" al Repertorio N. 1936/1402-----
-----"STATUTO DELLA S.R.L. "SERVIZI CONFESERCENTI S.R.L."-----
-----TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI-----
-----ART. 1 – COSTITUZIONE-----
E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:-----
-----"Servizi Confesercenti S.r.l."-----
-----ART. 2 – SEDE SOCIALE-----
La società ha sede nel Comune di Modena (MO), all'indirizzo che risulterà dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.-----
L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia e anche all'estero, uffici senza rappresentante stabile.-----
-----ART. 3 – OGGETTO SOCIALE-----
La società ha per oggetto:-----
- svolgimento delle attività di assistenza fiscale affidate dai CAF, sotto il loro diretto controllo e responsabilità, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni, come indicate da apposite convenzioni sottoscritte con gli stessi;
- elaborazione di scritture contabili, di dati amministrativi, di dati relativi all'amministrazione del personale, nonché di dati tecnici e scientifici per conto di terzi; l'assistenza nella esecuzione delle incombenze burocratiche, contabili, amministrative, fiscali, assicurative, previdenziali e simili a favore di terzi. Ciò avverrà sulla base della relativa documentazione predisposta, emessa ed acquisita direttamente e sotto la responsabilità dei terzi;-----
- redazione di dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni integrative, dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dichiarazioni e carteggi relativi ad imposte e tributi locali e dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto, nonché relativi allegati, elenchi prospetti e comunicazioni;-----
- fornitura dei servizi di consulenza ed assistenza amministrativa, economica, finanziaria, gestionale, direzionale, organizzativa, commerciale e tecnica ed ogni e qualsiasi servizio consulenziale, assistenziale ed informativo atto a contribuire al miglioramento delle tecniche di direzione, gestione e controllo delle attività aziendali da parte delle imprese clienti;-----
- assistenza tecnica;-----
- formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;-----
- gestione economica e finanziaria di impresa;-----
- accesso ai finanziamenti anche comunitari;-----
- sicurezza e tutela dei consumatori;-----
- tutela ambientale;-----
- igiene e sicurezza sul lavoro;-----
- attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;--
- formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico;-----
- informazione capillare sulle opportunità che possono derivare dalle leggi nazionali e regionali di intervento a sostegno del settore;-----
- indagini di mercato e banche dati;-----
- partecipazione alla rete del sistema dei C.A.T. Confesercenti territoriali;-----
- tutte le attività coerenti con le finalità e le indicazioni del Dlgs 114/98 (in particolare dell'art. 23), della L. R. 14/99 e della L. R. 41/97 e loro successive modificazioni o integrazioni;-----
- attività di supporto e collaborazione con la Regione e gli Enti locali;-----

- promozione e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;-----
- formazione professionale per imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti;-----
- studi, ricerche e progetti nel campo economico e sociale;-----
- promozione e valorizzazione economica e culturale delle piccole e medie imprese;-----
- informazione alle imprese e realizzazione di convegni, seminari e pubblicazioni;-----
- effettuazione di ogni altra attività di servizio relativa ad obblighi ed adempimenti burocratici stabiliti dalla legislazione vigente.-----

La società svolge tali attività anche a favore di imprese non associate alle Organizzazioni di categoria.-----

L'attività ed i servizi sopra elencati svolti dalla società sono diretti alle imprese commerciali e più in generale alle piccole e medie imprese.-----

La società potrà, in relazione alla sua attività sociale, allo scopo di meglio favorirla e/o svilupparla ed a discrezione dell'Organo Amministrativo, gestire ed affittare aziende, partecipare a consorzi nazionali e/o internazionali, concentrazioni, pools, holdings o altre forme associative.-----

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque strumentali ad esso.--

La società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, reale o personale, anche per obbligazioni contratte da terzi, nonché, con le limitazioni di cui ai commi successivi, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, purché aventi oggetto affine con il proprio.-----

Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi, che non possano essere richieste anche successivamente e, comunque, le attività vietate o riservate a norma di legge.-----

Sono altresì escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede un capitale sociale maggiore rispetto a quello della società.-----

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni e anche senza corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso, nell'osservanza del disposto dell'art. 2467 del Codice Civile e delle altre disposizioni in materia. -----

La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci e dalle norme a salvaguardia del patrimonio sociale.-----

-----ART. 4 – DURATA-----

La durata della società è fissata fino al 31 trentuno dicembre 2100 duemilacento ed essa potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, per decisione dei soci.-----

-----ART.5 – CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO-----

Il capitale sociale è fissato in euro 50.800,00 (cinquantamilaottocento e centesimi zero) ed è suddiviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.-----

Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.-----

L'aumento del capitale sociale può essere attuato anche con offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che ricorra il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile.-----

-----ART. 6 – RIDUZIONE DEL CAPITALE-----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.-----

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis - secondo comma - del Codice Civile.-----

-----TITOLO II – CONFERIMENTI E QUOTE-----

-----ART. 7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI-----

I conferimenti dei soci possono essere in denaro, di beni in natura e di crediti.-----

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento da ciascuno di essi effettuato.-----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.-----

---ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE---

Art. 8.1 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.-----

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.-----

Il socio che intenda peraltro disporre, in tutto o in parte, della propria partecipazione, deve comunicare agli altri soci per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il suo intendimento, indicando la natura dell'atto dispositivo, l'eventuale corrispettivo o, in alternativa, il valore patrimoniale della partecipazione di cui intende disporre, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il socio dovrà indicare altresì tutti gli altri patti e le altre condizioni dell'atto dispositivo. -----

Gli altri soci avranno trenta giorni di tempo dalla data di spedizione della raccomandata di cui sopra per esercitare la prelazione e per rendersi acquirenti della partecipazione offerta, in proporzione della partecipazione già da ciascuno di essi rispettivamente posseduta.-----

L'esercizio del diritto di prelazione implica anche l'esercizio del diritto di accrescimento sulle quote rimaste eventualmente inoperte. -----

Art. 8.2 Trasferimento delle partecipazioni per successione a causa di morte--

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, questi ultimi dovranno nominare un loro rappresentante comune.-----

-----ART. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO-----

Il diritto di recesso compete:-----

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o alla scissione, al trasferimento della sede sociale all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, alla introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;-----

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci;-----

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto.-----

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La comunicazione dovrà pervenire alla società entro 15 quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, il recesso stesso è esercitabile entro 15 quindici giorni dalla data in cui la decisione è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci ovvero degli amministratori.-----

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione di cui sopra è pervenuta alla sede della società.-----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, resta privo di efficacia, se la società, entro 90 (novanta) novanta giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo ha legittimato, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

Le partecipazioni per le quali è esercitato il recesso sono inalienabili.-----

I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 10 dieci.-----

In caso di recesso o di esclusione, il rimborso della partecipazione al socio receduto o escluso deve avvenire nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 del Codice Civile.-----

In caso di esclusione del socio per giusta causa, non è mai consentito il rimborso della partecipazione al socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.-----

Nel caso in cui non sia possibile liquidare il socio escluso mediante la liquidazione delle riserve, la decisione di esclusione deve indicare i soggetti che sono tenuti a liquidare la partecipazione del socio escluso. L'esclusione ha efficacia solo nel caso in cui la liquidazione del socio escluso abbia effettivamente luogo.-----

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA -----PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE-----

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Quest'ultimo, a tale fine, è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società e dei plusvalori imputabili ad una valorizzazione, a valori correnti, operata sui crediti e sui beni materiali e immateriali risultanti dalle scritture contabili e iscritti tra le attività sociali.-----

In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale della sede sociale, su istanza della parte più diligente; si applica in tale caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.-----

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 6 sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.-----

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. -----

In tale caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'offerta di acquisto della partecipazione del recedente. -----

Qualora l'acquisto da parte dei soci, o da parte del terzo da questi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in tale ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile.-----

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale stesso a importo non inferiore al minimo legale, ovvero procedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.-----

-----ART. 11 – DOMICILIO DEI SOCI-----

Per quanto attiene alle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, anche a tutti i fini di cui sopra, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dal Registro Imprese competente e dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni. -----

-----TITOLO III – ORGANI SOCIALI-----

-----ART. 12 - ORGANI SOCIALI-----

Gli organi sociali sono:-----

- l'organo amministrativo ed i legali rappresentanti;-----
- l'Organo di Controllo o il Revisore;-----
- i soci.-----

--ART. 13 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO ED I RAPPRESENTANTI--

La società è amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di due a un massimo di undici membri, secondo le determinazioni dei soci al momento della nomina.-----

Fermo restando il disposto dell'art. 15 quindici del presente statuto, l'organo amministrativo ha le seguenti competenze:-----

- la competenza generale ad amministrare la società, soggetta peraltro al controllo ed al potere di indirizzo delle decisioni dei soci;-----
- la competenza esclusiva della predisposizione del bilancio;-----
- la competenza esclusiva della redazione dei progetti di fusione e di scissione.-----

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ed i Consiglieri Delegati, questi ultimi nei limiti della delega ad essi conferita, hanno la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

La sottoscrizione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fa fede, di fronte a chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

La disciplina del funzionamento dell'organo amministrativo è contenuta negli articoli da 16 sedici a 24 ventiquattro del Titolo Quarto del presente statuto.-----

-----ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE-----

Nel caso di nomina di un organo di controllo o di un revisore, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo Quarto, Art. 25, del presente statuto.-----

-----ART. 15 - I SOCI-----

Ove la legge o il presente statuto (Titolo Quinto, Art. 27 ventisette) non

dispongano che le decisioni dei soci debbano necessariamente essere assunte mediante procedimento assembleare, i soci possono deliberare senza formalità procedurali sulle materie, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, ad essi riservate dalla legge e dal presente statuto.-----

In particolare essi hanno competenza per:-----

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- la nomina e la revoca degli amministratori;-----
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o la nomina del Revisore.-----

In tutti gli altri casi la suddivisione delle competenze fra i soci e l'organo amministrativo è disciplinata come segue:-----

- la competenza gestionale spetta all'organo amministrativo;-----
- la funzione di controllo spetta ai soci (mediante consultazione scritta o assembleare) e/o (se nominato) al Collegio Sindacale e/o (se nominato) al Revisore.-----

La disciplina delle decisioni dei soci è contenuta nel Titolo Quinto del presente statuto (articoli da 26 ventisei a 35 trentacinque).-----

~~-----TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E CONTROLLI-----~~

~~-----CAPO I – COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----~~

~~ART. 16 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO
-----AMMINISTRATIVO-----~~

L'amministrazione della società è affidata, con decisione ordinaria dei soci, ad una o più persone, anche non soci della società.-----

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.-----

All'atto della nomina, i soci determineranno la durata in carica degli amministratori. Se non precisato diversamente, la nomina si intende effettuata a tempo indeterminato, sino a dimissioni o a revoca.-----

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.-----

Quando l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.-----

~~-----CAPO II – AMMINISTRATORE UNICO-----~~

~~-----ART. 17 - COMPETENZE. LIMITAZIONI.-----~~

L'amministratore unico ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed è competente per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della società, salvo quelli che la legge, la decisione di nomina o il presente statuto riservano alla decisione dei soci.-----

~~-----CAPO III – AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE-----~~

~~-----ART. 18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----~~

Ove all'atto di nomina di più amministratori non sia diversamente stabilito, l'amministrazione sarà esercitata in modo collegiale, secondo le regole contenute nel presente Capo Terzo.-----

Le decisioni possono essere assunte mediante consultazione scritta o mediante riunione consiliare, secondo le norme contenute nel presente statuto e, in mancanza, per applicazione analogica delle norme di legge in materia di Consiglio di Amministrazione nelle società per azioni.-----

~~ART. 19 - LUOGO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI~~

-----AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia.-----

ART. 20 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO
-----DELLE RIUNIONI CONSILIARI-----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fatta da ciascuno dei suoi membri con avviso da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, almeno due giorni prima dell'adunanza, a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi, se nominati. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci (se nominati).-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.-----

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza od assenza di entrambi, dall'eventuale Consigliere Delegato o dal consigliere designato dai presenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche in video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e, se nominato, l'Organo di Controllo o il Revisore.-----

Il mancato rispetto delle formalità di convocazione rende impugnabile la delibera ai sensi dell'articolo 2388 - quarto comma - del Codice Civile. -----

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Non sono computati nel quorum deliberativo del Consiglio di Amministrazione i voti degli amministratori in conflitto di interessi che si astengono dal voto dichiarando la ragione della loro astensione.-----

In caso di parità dei voti la proposta di intende respinta.-----

I verbali delle riunioni devono essere trascritti sull'apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.-----

-----ART. 21 - CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI-----

Ferma restando la applicazione del comma successivo, è ammessa la cooptazione, anche in assenza dell'Organo di Controllo o del Revisore. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva decisione dei soci. Se non viene deliberato sul punto nella successiva decisione dei soci, gli amministratori cooptati decadono e il numero complessivo degli amministratori si intenderà ridotto a quello degli amministratori rimasti che siano stati nominati dai soci.-----

Qualora, per dimissioni o per altre cause, i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai soci si riducano a meno della metà di quelli originariamente in carica, il Consiglio di Amministrazione stesso deve attivarsi affinché i soci assumano una decisione (mediante consultazione

scritta o assembleare) in merito alla nomina di un nuovo organo amministrativo.-----

---CAPO IV – NORME FINALI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE---

ART. 22 - DECISIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE

-----RISERVATE AI SOCI-----

Ove la legge, lo statuto o l'atto di nomina riservino la decisione di taluni atti di amministrazione ai soci, l'organo amministrativo, prima di compiere tali atti di amministrazione, dovrà provocare una decisione in merito da parte dei soci, nel rispetto delle forme di legge.-----

Il mancato rispetto della procedura suindicata o la mancata attuazione della decisione dei soci in materie ad essi riservate, costituiscono caso di responsabilità dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile e, pertanto, giusta causa di sua revoca.-----

-ART. 23 - POTERE DI DELEGA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO--

L'organo amministrativo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori od a un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e potrà nominare altresì direttori generali, direttori e procuratori per determinati atti o per determinate categorie di atti, conferendo ai consiglieri, ai direttori e ai procuratori stessi, in relazione ai poteri loro attribuiti, la rappresentanza della società.-----

-----ART. 24 - RIMBORSO SPESE E COMPENSI-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

I soci, con decisione ordinaria, potranno attribuire agli amministratori stessi compensi e partecipazioni agli utili, nonché un trattamento per fine mandato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.-----

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dall'Organo di Controllo o dal Revisore.-----

-----CAPO V – GLI ORGANI DI CONTROLLO-----

-----ART. 25 - ORGANO DI CONTROLLO-----

I soci possono nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore unico, in possesso dei requisiti di legge.-----

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure, in alternativa, da tre membri effettivi e due supplenti.-----

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge.-----

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.-----

-----TITOLO V – DECISIONI DEI SOCI-----

-----ART. 26 - DECISIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE-----

Costituiscono decisioni straordinarie quelle che hanno per oggetto le materie di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 del Codice Civile.-----

Tutte le altre decisioni sono ordinarie.-----

-----CAPO I: CONSULTAZIONE ASSEMBLEARE-----

-----ART. 27 - L'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è il procedimento collegiale formale di decisione dei soci.-----

Essa consta di quattro fasi fra loro distinte:-----

- la convocazione;-----
- la costituzione;-----
- i lavori;-----
- le votazioni.-----

Tutte le fasi dell'assemblea devono essere rappresentate nel verbale redatto dal segretario (o dal notaio ove richiesto dalla legge, dal Presidente o dalla Assemblea), che sarà sottoscritto dal segretario e dal Presidente.-----

L'assemblea è competente in via esclusiva per le seguenti decisioni:-----

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi inclusi lo scioglimento, la trasformazione e la fusione/scissione;-----
- la preventiva approvazione di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, come enunciato all'art. 3 tre, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

E' fatta salva la normativa di cui all'art. 2479 - quarto comma - del Codice Civile.-----

-----ART. 28 - CASI DI CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA-----

Oltre che nei casi di cui all'articolo precedente, l'assemblea deve essere convocata nei seguenti casi:-----

- una volta all'anno, entro 120 (centoventi) centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) centoottanta giorni dalla chiusura stessa, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ovvero all'oggetto della società, lo richiedono e vi siano le condizioni di legge;-----
- in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi e nei termini degli art. 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile.-----

-----ART. 29 - LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.-----

----ART. 30 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA----

Le modalità di convocazione della assemblea non devono risultare di fatto preclusive del diritto di ciascun socio a partecipare al processo decisionale.---

Le convocazioni, pertanto, sono fatte con lettera raccomandata, o corriere, spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.-----

E' ammessa altresì la convocazione dell'assemblea mediante telexscritto (posta elettronica, telex o telefax), purchè:-----

- 1) Il socio convocato risponda con proprio messaggio e attesti di avere ricevuto la convocazione: tanto l'avviso quanto la risposta del socio convocato dovranno essere stampati e conservati su supporto cartaceo agli atti sociali.-----
- 2) Il socio convocato abbia, preventivamente ed in via generale e permanente, prestato il proprio assenso a ricevere l'avviso di convocazione mediante telexscritto, fornendo altresì i relativi indirizzi.-----
- 3) Sia dimostrabile in altro modo che l'avviso di convocazione è stato ricevuto dai Soci, dagli amministratori e, se nominato, dall'Organo di Controllo o dal Revisore, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.-----

Le convocazioni saranno spedite al domicilio, o comunque all'indirizzo, risultante dagli atti depositati presso il competente Registro Imprese e sui libri sociali.-----

Nell'avviso può essere indicato un altro giorno per la seconda convocazione.
L'assemblea è comunque valida anche quando, benché non formalmente convocata, sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti, o informati, l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo o il Revisore, se nominato, e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui non siano presenti l'Organo di Controllo o il Revisore e tutti gli amministratori, deve risultare che essi sono stati tempestivamente informati della delibera assembleare mediante dichiarazione, da essi sottoscritta, di essere stati informati della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, specificatamente elencati nella dichiarazione stessa, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento di analogo contenuto.

ART. 31 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E QUORUM
-----COSTITUTIVO-----

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2479-bis - terzo comma - del Codice Civile, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o debitamente rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il quorum costitutivo dell'assemblea è dato dal totale delle partecipazioni dei soci al momento dell'assemblea stessa, anche se non ancora iscritte nel Registro delle Imprese e nel libro dei soci. L'iscrizione a libro soci è un adempimento per l'organo amministrativo prima di iniziare i lavori assembleari, purché sia stato già effettuato il deposito nel Registro delle Imprese, quale prescritto dall'articolo 2470 - secondo comma - del Codice Civile.

-----ART. 32 - QUORUM DELIBERATIVO-----

Il quorum costitutivo deve sussistere al momento dell'assunzione delle delibere assembleari.

Il voto in assemblea è palese. Le concrete modalità di voto sono proposte dal Presidente ed approvate dalla assemblea.

Ferma restando l'esclusione del voto segreto, sono ammesse modalità di votazione che garantiscano la riservatezza del voto.

Le delibere ordinarie devono essere assunte con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Le delibere straordinarie di cui all'articolo 2479 - comma secondo - numeri 4 e 5 del Codice Civile, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, non sono computate le quote del socio moroso (art. 2466 del Codice Civile), le quote per le quali non sia stato adempiuto l'obbligo di comunicazione ai sensi degli articoli 20 e 110 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, dell'art. 15 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 9 della Legge 4 giugno 1985 n. 281, nonché di analoghe norme che dispongono, per tale ragione, la sospensione del diritto di voto. Sono computate al fine della determinazione del quorum deliberativo tutte le altre quote a voto sospeso, ivi comprese le quote detenute da società controllate e le quote detenute da socio in conflitto di interessi.

Gli astenuti non vengono computati nella determinazione del quorum deliberativo delle assemblee ordinarie, mentre sono considerati voti contrari nelle assemblee straordinarie.-----

-----ART. 33 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO-----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

In loro assenza l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.-----

Con le stesse modalità l'assemblea nomina il segretario.-----

Le delibere della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da notaio nei casi di legge.-----

Spetta al Presidente della assemblea constatare il diritto all'intervento in assemblea ed al voto, anche per quanto riguarda la validità delle deleghe.-----

Il Presidente dell'assemblea dirige i lavori assembleari, ha la facoltà di formulare proposte di delibera e di trattazione dell'ordine del giorno.-----

Il segretario ha la funzione di verificare, assieme al presidente, la regolarità della procedura assembleare, a partire dalla sua convocazione e fino allo svolgimento dell'assemblea.-----

-----ART. 34 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI-----

Tutti i soci devono potere partecipare al processo decisionale in piena libertà e coscienza, potendo essi liberamente formare il proprio convincimento, disponendo delle informazioni necessarie e potendo liberamente interagire con gli organi sociali presenti.-----

E' ammessa la possibilità che le assemblee della società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

In particolare, in tale ultimo caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al Presidente della assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi la riunione ritenere svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

-----ART. 35 - DIRITTO DI INTERVENTO-----

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire alla assemblea può farsi rappresentare in essa, anche da estranei non soci, con delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2479 bis - secondo comma - del Codice Civile.-----

-----TITOLO VI – BILANCIO E UTILI-----

-----ART. 36 - CHIUSURA DEGLI ESERCIZI SOCIALI-----

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 trentuno dicembre di ogni anno.-

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio, nell'osservanza delle norme di legge.-----

-----ART. 37 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO-----

I soci approvano il bilancio e decidono in ordine alla destinazione degli utili.

-----ART. 38 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI-----

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro il termine che verrà annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della società.

-----TITOLO VII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

-----ART. 39 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, i soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, stabiliranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti, con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

I liquidatori assumeranno i poteri di amministrazione della società solo dopo la iscrizione della decisione di nomina nel Registro delle Imprese.

Essi, se non stabilito diversamente dall'atto di nomina, agiscono collegialmente ed hanno, tutti, la rappresentanza della società.

Ai sensi dell'articolo 2487-bis del Codice Civile, in seguito alla decisione di scioglimento, gli amministratori uscenti devono cooperare, con diligenza, al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori.

Gli Amministratori in particolare dovranno:

- consegnare i libri e le scritture sociali ai liquidatori;
- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di efficacia dello scioglimento;
- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento della approvazione dell'ultimo bilancio.

La revoca dello stato di liquidazione è soggetta alla disciplina dell'articolo 2487-ter del Codice Civile.

-----ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci o tra i soci fra di essi, verranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, nominati o designati dal Presidente della Camera di Commercio della sede sociale, su richiesta delle parti, ovvero su richiesta della parte più diligente, dopo che, in quest'ultimo caso, siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data in cui almeno una delle parti ha comunicato all'altra parte o alle altre parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, la propria intenzione di fare ricorso alla procedura arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale, secondo le norme della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. della sede sociale, che i soci dichiarano di conoscere e di accettare.

Non possono essere sottoposte alla decisione del Collegio Arbitrale le controversie che, a norma di legge, non possono essere oggetto di compromesso.

-----ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Massimo Silingardi-----

F.to NICOLA GHIRARDINI (Sigillo)-----

